CAPITOLATO SPECIALE DELL'ACCORDO QUADRO PER APPALTO INTEGRATO

Il presente capitolato fissa le regole comuni a tutti i contratti applicativi dell'accordo quadro. Le specifiche amministrative e tecniche di ciascun intervento restano nel capitolato speciale del singolo intervento, allegato al relativo PFTE, nei limiti e con la prevalenza stabiliti dall'art. 3.

Parte I – Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto e definizioni

1.1 L'accordo quadro, concluso con un solo operatore economico ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 36/2023 (di seguito «Codice»), disciplina l'affidamento, con contratti applicativi, della progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, della gestione informativa digitale (BIM) e dell'esecuzione dei lavori (appalto integrato, art. 44 del Codice) dei seguenti interventi:

a) **intervento A** – Ambito 1, Rampa Nunziante – Litorale Alfani: promenade di via Alfani, copertura della trincea ferroviaria e piazza Alfani, camminamento della rampa Nunziante e ascensore;

b) **intervento B** – Ambito 2, via dei Mille e Villa del Parnaso: restauro della Villa del Parnaso, bene culturale tutelato, tunnel e ascensore da via Marconi, ampliamento del parco, ponte pedonale di scavalco della trincea ferroviaria;

c) **intervento C** – Ambito 3, Villa comunale: boulevard di via Marconi, villa comunale, boardwalk e deck sull'arenile;

d) **interventi D** – eventuali interventi di riqualificazione del waterfront, da definire con PFTE approvato.

1.2 Nel presente capitolato si intende per:

a) «Comune»: il Comune di Torre Annunziata, stazione appaltante;

b) «appaltatore»: l'operatore economico aggiudicatario, singolo o raggruppato, compresi i progettisti indicati o associati;

c) «contratto applicativo»: il contratto con cui il Comune affida un lotto funzionale di un intervento alle condizioni dell'accordo quadro;

d) «lotto funzionale»: la parte di un intervento la cui realizzazione ne assicura funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti (art. 3, c. 1, lett. s) dell'Allegato I.1 del Codice);

e) «richiesta di attivazione»: l'atto del RUP che individua il lotto e avvia la stipula del contratto applicativo (art. 5);

f) «capitolato dell'intervento»: il capitolato speciale d'appalto allegato al PFTE di ciascun intervento;

g) «capitolato informativo»: il capitolato informativo per la progettazione e l'esecuzione in BIM;

h) «disciplinare»: il disciplinare di gara.

Art. 2 – Valore e articolazione

2.1 Il valore massimo dell'accordo quadro è di **€ 21.634.191,61**, IVA esclusa, di cui € 19.634.191,61 per gli interventi A, B e C e fino a € 2.000.000,00, tra lavori e servizi, per gli interventi D.

2.2 Gli interventi sono attuati con i seguenti contratti applicativi, i cui importi, stimati all'art. 5.4 del disciplinare, sono fissati nella richiesta di attivazione:

Contratto	Intervento e lotto	Quadro economico (€)	Importo stimato nell'accordo quadro (€)
A1	A – primo lotto funzionale	3.516.750,58	2.781.814,97
A2 … An	A – lotti successivi	7.573.885,74 complessivi	5.961.647,18
B1	B – aree della Villa del Parnaso già nella disponibilità del Comune	quota di 7.000.000,00	2.296.784,29
B2	B – aree oggetto dell'ampliamento del comodato con la Città Metropolitana di Napoli	quota di 7.000.000,00	2.593.258,13
B3	B – aree da espropriare e ponte pedonale su via dei Mille	quota di 7.000.000,00	1.048.207,76
C	C – intero Ambito 3	6.050.000,00	4.952.479,28
D	Waterfront	fino a 2.000.000,00	fino a 2.000.000,00

2.3 Il valore massimo non è garantito. Il Comune non è obbligato a stipulare tutti i contratti applicativi né a raggiungere il valore massimo; l'appaltatore non ha diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti se il valore non è raggiunto o se un contratto applicativo non è attivato.

2.4 La somma degli importi dei contratti applicativi, comprese le modifiche dell'art. 23, non può superare il valore massimo dell'accordo quadro.

Art. 3 – Documenti, rinvio ai capitolati degli interventi e prevalenza

3.1 Fanno parte dell'accordo quadro, anche se non materialmente allegati: il presente capitolato; il capitolato delle prestazioni di progettazione esecutiva; il capitolato informativo; l'offerta tecnica ed economica dell'appaltatore; l'elenco prezzi unitari; il Protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli.

3.2 Fanno parte di ciascun contratto applicativo, anche se non materialmente allegati: il PFTE approvato dell'intervento con il capitolato dell'intervento, l'elenco prezzi, il computo metrico estimativo, la stima dei costi della manodopera, il cronoprogramma, il PSC, le relazioni CAM e DNSH; la richiesta di attivazione; il progetto esecutivo verificato e approvato; la garanzia definitiva e le polizze.

3.3 I capitolati degli interventi sono: per l'intervento A, l'elaborato G.02 del PFTE (cod. C183WGAD02, dicembre 2025); per l'intervento B, l'elaborato G.02 del PFTE (rev. 02, febbraio 2026); per l'intervento C, l'elaborato G.02 del PFTE (cod. C183WGND01, aprile 2025); per gli interventi D, il corrispondente elaborato del relativo PFTE. Essi disciplinano la descrizione delle lavorazioni, le specifiche dei materiali, le modalità di esecuzione e di misura, i termini parziali, le prove e il piano di manutenzione. Gli schemi di contratto dei PFTE sono sostituiti dallo schema di contratto applicativo.

3.4 In caso di contrasto o di discordanza:

a) per gli aspetti amministrativi e contrattuali prevalgono, nell'ordine, l'accordo quadro, il presente capitolato, il contratto applicativo e il capitolato dell'intervento;

b) per gli aspetti tecnici prevalgono, nell'ordine, il progetto esecutivo approvato, il capitolato dell'intervento e il PFTE;

c) tra elaborati grafici e descrittivi, e tra elaborati di diverso dettaglio, prevale la soluzione più favorevole al Comune per qualità e durabilità dell'opera, secondo la valutazione motivata del direttore dei lavori, senza compensi aggiuntivi;

d) le proposte migliorative dell'offerta tecnica prevalgono sulle corrispondenti previsioni del PFTE, se approvate con il progetto esecutivo.

3.5 Non si applicano le clausole dei capitolati degli interventi in contrasto con l'accordo quadro e con il presente capitolato, e in particolare quelle in materia di arbitrato, penali, categorie e classifiche di qualificazione, forma del contratto, inclusione dei costi della manodopera nell'importo soggetto a ribasso e termini di progettazione. I riferimenti al «progetto definitivo» contenuti nei capitolati degli interventi si intendono riferiti al PFTE.

Art. 4 – Durata

4.1 L'accordo quadro dura 36 mesi dalla stipula o, se anteriore, dalla consegna in via d'urgenza del primo contratto applicativo. Non sono ammessi rinnovi o proroghe, salvo la proroga tecnica dell'art. 120, c. 11 del Codice, ove ne ricorrano i presupposti, per il tempo strettamente necessario.

4.2 Possono essere stipulati contratti applicativi fino all'ultimo giorno di validità dell'accordo quadro. I contratti applicativi stipulati entro la scadenza sono eseguiti fino al collaudo, anche oltre la scadenza dell'accordo quadro, alle condizioni di quest'ultimo.

Art. 5 – Attivazione dei contratti applicativi

5.1 Gli interventi sono attuati con i contratti applicativi dell'art. 5.3 del disciplinare: per l'intervento A, il contratto A1, con quadro economico di € 3.516.750,58, e uno o più contratti successivi, con quadro economico complessivo pari al residuo di € 7.573.885,74; per l'intervento B, il contratto B1 (aree della Villa del Parnaso già nella disponibilità del Comune), il contratto B2 (aree oggetto dell'ampliamento del comodato con la Città Metropolitana di Napoli) e il contratto B3 (aree da espropriare e ponte pedonale di collegamento con via dei Mille); per l'intervento C, un unico contratto; per gli interventi D, uno o più contratti nel limite di € 2.000.000,00. Ciascun contratto ha per oggetto un lotto funzionale.

5.2 Il RUP attiva ciascun contratto applicativo con una richiesta, trasmessa a mezzo PEC, che indica: intervento e lotto; opere comprese, con il computo e la stima della manodopera estratti dal PFTE e le opere provvisionali necessarie alla funzionalità autonoma del lotto; quadro economico del lotto; importi stimati di lavori, costi della manodopera, oneri della sicurezza e corrispettivo di progettazione, al netto dei ribassi offerti; termine di progettazione e termine di esecuzione dei lavori; CUP e CIG derivato.

5.3 Entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta l'appaltatore conferma per iscritto l'accettazione e presenta la garanzia definitiva, le polizze, i nominativi del direttore tecnico, del BIM Coordinator e del gruppo di progettazione dedicato al lotto e la documentazione per l'informazione antimafia aggiornata.

Il contratto applicativo è stipulato entro 30 giorni dalla richiesta, previa verifica della copertura finanziaria, della regolarità contributiva e dell'informazione antimafia.

5.4 L'appaltatore è obbligato a stipulare i contratti applicativi richiesti nei limiti e alle condizioni dell'accordo quadro. Il rifiuto, la mancata conferma nel termine o la mancata presentazione delle garanzie costituiscono grave inadempimento e comportano la risoluzione dell'accordo quadro ai sensi dell'art. 34, l'escussione della garanzia definitiva dei contratti in corso nella misura del danno e l'affidamento del lotto ad altro operatore con addebito dei maggiori costi.

5.5 La ripartizione delle opere e degli importi tra i contratti dello stesso intervento è fissata nella richiesta di attivazione e non costituisce modifica dell'accordo quadro. L'appaltatore coordina i lotti successivi o contemporanei dello stesso intervento e garantisce, senza compensi aggiuntivi oltre a quelli previsti nel progetto esecutivo approvato, la sicurezza, la continuità funzionale e la fruibilità delle parti già ultimate.

5.6 Il Comune può disporre l'esecuzione anticipata del servizio di progettazione e dei lavori nelle more della stipula del contratto applicativo, ai sensi dell'art. 17, cc. 8 e 9 del Codice.

Art. 6 – Condizioni di attivazione e mancata attivazione

6.1 Ciascun contratto applicativo è subordinato alle condizioni dell'art. 5.9 del disciplinare:

a) per i contratti dell'intervento A, per le opere del lotto che ne sono interessate: la deroga e il nulla osta del gestore dell'infrastruttura ferroviaria (RFI) ai sensi degli artt. 49 e 51 del D.P.R. 753/1980, la nuova conferenza di servizi e l'intesa con il gestore del servizio idrico per gli impianti di sollevamento di via Alfani;

b) per i contratti dell'intervento B: la definizione del contenzioso sul PFTE, la conferma del finanziamento CIS, l'autorizzazione della Soprintendenza ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004 e l'autorizzazione paesaggistica; inoltre, per B1, l'attestazione del RUP della disponibilità delle aree; per B2, la consegna delle aree oggetto dell'ampliamento del comodato con la Città Metropolitana di Napoli; per B3, la conclusione degli espropri, il titolo sull'area di appoggio del ponte e il nulla osta RFI;

c) per il contratto C: i titoli demaniali e paesaggistici per le opere sull'arenile;

d) per i contratti D: l'approvazione del PFTE e lo stanziamento delle risorse.

6.2 Se una condizione non si verifica entro la scadenza dell'accordo quadro, il contratto applicativo non è stipulato. Se una condizione viene meno dopo la stipula e prima della consegna dei lavori, il Comune può recedere dal contratto applicativo corrispondendo il solo corrispettivo della progettazione esecutiva redatta e approvata o, se non ancora approvata, la quota proporzionale alla parte svolta e accettata. In entrambi i casi l'appaltatore non ha diritto ad altri compensi, indennizzi o risarcimenti, comprese le spese sostenute per la partecipazione e per l'organizzazione d'impresa.

6.3 La perdita o la riduzione del finanziamento per fatti non imputabili al Comune comporta, per i contratti non ancora stipulati, la mancata attivazione e, per quelli in corso, la sospensione o il recesso ai sensi dell'art. 123 del Codice. La perdita del finanziamento imputabile all'appaltatore comporta la risoluzione e il risarcimento del danno, pari almeno al finanziamento perso.

Art. 7 – Prezzi e corrispettivo dei contratti applicativi

7.1 I lavori sono compensati a misura con l'elenco prezzi unitari del PFTE dell'intervento, derivato dal Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Campania edizione 2026.

7.2 In applicazione dell'art. 41, c. 14 del Codice, il ribasso unico offerto Ra si applica a ciascun prezzo unitario al netto della quota di incidenza della manodopera indicata nella stima dei costi della manodopera del PFTE; la quota di manodopera non è ribassata. Il prezzo unitario contrattuale è quindi pari a: prezzo di elenco × [incidenza della manodopera + (1 − incidenza della manodopera) × (1 − Ra)].

7.3 Il corrispettivo di ciascun contratto applicativo è dato da: lavori contabilizzati ai prezzi contrattuali dell'art. 7.2; oneri della sicurezza del PSC, non soggetti a ribasso; corrispettivo della progettazione esecutiva e del coordinamento della sicurezza in progettazione, calcolato ai sensi dell'Allegato I.13 del Codice e ridotto del ribasso Rp.

7.4 I prezzi per lavorazioni non previste sono determinati secondo l'Allegato II.14 del Codice, ragguagliandoli a prezzi di lavorazioni simili compresi nel contratto o, in mancanza, ricavandoli dal Prezzario regionale vigente alla data di formulazione dell'offerta o da nuove analisi; ad essi si applicano il ribasso Ra e la regola dell'art. 7.2. I nuovi prezzi sono approvati dal RUP; se l'appaltatore non li accetta, è tenuto a eseguire le lavorazioni e i prezzi si intendono accettati se non sono iscritte riserve nei termini.

7.5 I prezzi comprendono ogni onere per dare le opere finite a regola d'arte, compresi gli oneri del presente capitolato, del capitolato dell'intervento e del capitolato informativo, la piattaforma e il software BIM messi a disposizione del Comune e le proposte migliorative dell'offerta tecnica, che non danno diritto a compensi aggiuntivi.

Art. 8 – Rappresentanza, domicilio e comunicazioni

8.1 L'appaltatore elegge domicilio digitale all'indirizzo PEC indicato nell'accordo quadro. Le comunicazioni, gli ordini di servizio e i verbali sono trasmessi a mezzo PEC o tramite l'ambiente di condivisione dei dati (ACDat) e si intendono conosciuti dalla data di ricezione.

8.2 L'appaltatore designa un rappresentante unico per l'accordo quadro, munito dei poteri per impegnarlo, e, per ciascun contratto applicativo, un direttore tecnico di cantiere in possesso dei requisiti professionali adeguati alle opere. La sostituzione è comunicata preventivamente al RUP, che può rifiutarla motivatamente.

8.3 Il Comune può chiedere la sostituzione del direttore tecnico, del personale e dei progettisti per comprovata incapacità o grave negligenza.

Parte II – Progettazione esecutiva

Art. 9 – Contenuti del progetto esecutivo

9.1 Il progetto esecutivo è redatto sulla base del PFTE approvato, con i contenuti dell'Allegato I.7 del Codice e del capitolato delle prestazioni di progettazione esecutiva, in conformità ai CAM applicabili, al principio DNSH ove richiesto dalla fonte di finanziamento, e con i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale del capitolato informativo. Comprende le proposte migliorative dell'offerta tecnica.

9.2 Il progetto recepisce le prescrizioni dei pareri, dei nulla osta e delle autorizzazioni acquisiti o da acquisire, e in particolare: del gestore dell'infrastruttura ferroviaria per gli interventi A e B (deroga agli artt. 49 e 51 del D.P.R. 753/1980, attraversamento superiore della trincea, modalità di varo e di montaggio in regime di interruzione della circolazione); del gestore del servizio idrico per gli impianti di via Alfani; della Soprintendenza e del Parco Archeologico di Pompei; delle autorità competenti sul demanio marittimo per gli interventi C e D; dell'Agenzia del Demanio per gli interventi A e C. Per l'intervento A i pareri, i nulla osta e le autorizzazioni sono nuovamente acquisiti sul progetto esecutivo di ciascun lotto funzionale, secondo il capitolato delle prestazioni di progettazione esecutiva.

9.3 Sono a carico dell'appaltatore, compresi nel corrispettivo, i rilievi, le indagini geognostiche, geotecniche, sui sottoservizi e strutturali integrative, le prove di laboratorio e le campionature necessarie a redigere il progetto esecutivo, la predisposizione della documentazione per l'acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni sul progetto esecutivo, nonché le attività catastali conseguenti alle espropriazioni e alle acquisizioni di aree e alla realizzazione delle opere (frazionamenti, tipi mappali, aggiornamenti catastali), a cura dei progettisti, secondo l'art. 19 del capitolato delle prestazioni di progettazione esecutiva.

9.4 Per gli interventi finanziati con il FESR il progetto esecutivo comprende l'aggiornamento della relazione DNSH e della relazione CAM, con le evidenze da produrre in esecuzione.

9.5 Per l'intervento B, che riguarda un bene culturale tutelato, il progetto esecutivo è redatto secondo gli artt. 14 e 15 dell'Allegato II.18 del Codice: è fondato su indagini dirette e adeguate campionature, comprese le indagini diagnostiche e stratigrafiche per le cromie originarie dei fronti; contiene la scheda tecnica redatta da un restauratore di beni culturali, il piano di monitoraggio e il piano di manutenzione; è sottoposto all'autorizzazione della Soprintendenza ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004 prima dell'approvazione. La progettazione degli interventi sulla Villa del Parnaso è firmata da un architetto, ferme le competenze specialistiche.

9.6 Il progetto esecutivo di ciascun lotto funzionale contiene le opere provvisionali e di raccordo necessarie a garantirne la funzionalità autonoma e la compatibilità con i lotti successivi.

Art. 10 – Gruppo di progettazione

10.1 La progettazione è svolta dai professionisti indicati in offerta (Allegato C del disciplinare), che firmano gli elaborati di rispettiva competenza. Il responsabile dell'integrazione delle prestazioni specialistiche coordina il gruppo e risponde della coerenza del progetto.

10.2 I componenti del gruppo non possono essere sostituiti senza la preventiva autorizzazione del RUP, rilasciata solo per cause documentate non imputabili all'appaltatore e con professionisti in possesso di requisiti almeno equivalenti. La sostituzione non autorizzata costituisce grave inadempimento.

Art. 11 – Termini della progettazione

11.1 Il progetto esecutivo di ciascun contratto applicativo è consegnato entro 90 giorni naturali e consecutivi dall'ordine di avvio del servizio di progettazione, ridotti della percentuale Rt offerta, salvo diverso termine stabilito dal capitolato dell'intervento. Il termine è riferito alle sole opere del lotto; se il Comune avvia contemporaneamente la progettazione di più lotti, il termine si applica a ciascuno.

11.2 Il modello dello stato di fatto è consegnato entro 30 giorni dall'ordine di avvio, secondo il capitolato informativo.

11.3 Il termine è sospeso, con verbale del RUP, solo per il tempo necessario ad acquisire pareri, autorizzazioni o dati di competenza del Comune o di terzi, se non imputabile all'appaltatore e se la richiesta è stata presentata in modo completo. Il tempo per la redazione della documentazione da sottoporre agli enti resta compreso nel termine.

Art. 12 – Verifica, validazione e approvazione

12.1 Il progetto esecutivo è verificato ai sensi dell'art. 42 del Codice e dell'Allegato I.7, anche sui modelli informativi, e validato dal RUP. L'appaltatore corregge e integra il progetto secondo le non conformità rilevate entro 15 giorni dalla comunicazione, senza compensi aggiuntivi.

12.2 Se dopo due cicli di verifica permangono non conformità sostanziali imputabili all'appaltatore, il Comune può risolvere il contratto applicativo ai sensi dell'art. 34, senza corrispondere il corrispettivo della progettazione.

12.3 Il progetto esecutivo validato è approvato con determina dirigenziale. L'approvazione non trasferisce al Comune la responsabilità della progettazione, che resta in capo all'appaltatore e ai progettisti.

Art. 13 – Rischio progettuale, varianti in fase di progettazione e mancata approvazione

13.1 L'appaltatore ha esaminato in sede di offerta i PFTE e li ha ritenuti idonei allo sviluppo della progettazione esecutiva. L'importo del contratto applicativo risultante dal progetto esecutivo non può superare l'importo indicato nella richiesta di attivazione, salvo che le maggiori quantità derivino da:

a) circostanze impreviste e imprevedibili, comprese le sorprese geologiche non rilevabili con le indagini dell'art. 9.3, ai sensi dell'art. 120, c. 1, lett. c) del Codice;

b) prescrizioni di enti terzi intervenute dopo l'aggiudicazione e non desumibili dagli atti di gara;

c) richieste del Comune.

13.2 Al di fuori dei casi dell'art. 13.1, i maggiori oneri dovuti a errori, omissioni o carenze del progetto esecutivo, o a carenze del PFTE che l'appaltatore avrebbe potuto rilevare con l'ordinaria diligenza professionale, sono a suo carico.

13.3 Se il progetto esecutivo non è approvato per cause imputabili all'appaltatore, il Comune risolve il contratto applicativo senza corrispondere il corrispettivo della progettazione. Se non è approvato per cause non imputabili all'appaltatore, il Comune può recedere dal contratto applicativo corrispondendo il solo corrispettivo della progettazione redatta, senza altri compensi o indennizzi.

Art. 14 – Corrispettivo della progettazione

14.1 Il corrispettivo della progettazione esecutiva e del coordinamento della sicurezza in progettazione di ciascun contratto applicativo è calcolato nella richiesta di attivazione ai sensi dell'Allegato I.13 del Codice, sulle opere del lotto, ed è ridotto del ribasso Rp. È fisso e invariabile, salvo che il progetto debba essere esteso a opere ulteriori richieste dal Comune.

14.2 Il corrispettivo è pagato dopo l'approvazione del progetto esecutivo. Ai sensi dell'art. 44, c. 6 del Codice, il Comune corrisponde direttamente ai progettisti indicati o associati la quota di loro spettanza, previa presentazione della fattura e del visto dell'appaltatore; in caso di contestazione tra appaltatore e progettisti, il Comune sospende il pagamento della quota contestata fino alla definizione.

Art. 15 – Penali sulla progettazione

15.1 Per ogni giorno di ritardo nella consegna del progetto esecutivo, del modello dello stato di fatto o delle correzioni dell'art. 12.1 si applica una penale pari all'1 per mille del corrispettivo netto della progettazione del contratto applicativo.

15.2 Le penali della progettazione e quelle dei lavori (art. 19) non possono superare complessivamente il 10% dell'importo netto del contratto applicativo. Il superamento del limite costituisce causa di risoluzione ai sensi dell'art. 34.

Parte III – Esecuzione dei lavori

Art. 16 – Consegna dei lavori e programma esecutivo

16.1 La consegna dei lavori avviene entro 45 giorni dall'approvazione del progetto esecutivo, con le modalità dell'Allegato II.14 del Codice. Possono essere disposte consegne parziali per aree, in relazione alla disponibilità delle aree e alle interruzioni della circolazione ferroviaria concordate con il gestore. La consegna in via d'urgenza è ammessa nei casi dell'art. 17, cc. 8 e 9 del Codice.

16.2 Se l'appaltatore non si presenta alla consegna senza giustificato motivo, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine non superiore a 10 giorni; decorso inutilmente tale termine, il Comune risolve il contratto applicativo e incamera la garanzia definitiva.

16.3 Prima dell'inizio dei lavori l'appaltatore presenta il programma esecutivo dei lavori, coerente con il cronoprogramma del progetto esecutivo, con le finestre di interruzione della circolazione ferroviaria e con i periodi in cui le lavorazioni sono limitate dal capitolato dell'intervento o da provvedimenti delle autorità competenti, comprese le limitazioni della stagione balneare per le opere sul litorale.

Art. 17 – Direzione dei lavori, direttore tecnico e sicurezza in esecuzione

17.1 Il Comune nomina per ogni contratto applicativo il direttore dei lavori, i direttori operativi, gli ispettori di cantiere e il coordinatore della sicurezza in esecuzione.

17.2 L'appaltatore nomina il direttore tecnico di cantiere e un BIM Coordinator di cantiere. Per l'intervento B l'ufficio di direzione dei lavori comprende un restauratore di beni culturali con esperienza almeno quinquennale (art. 19, c. 2 dell'Allegato II.18) e il direttore tecnico dell'impresa per le lavorazioni della categoria OG2 possiede i requisiti dell'art. 11 dell'Allegato II.18. Al termine dei lavori sulla Villa del Parnaso il direttore dei lavori redige, con il restauratore, il consuntivo scientifico previsto dall'Allegato II.18, cui l'appaltatore fornisce la documentazione degli interventi eseguiti.

Art. 18 – Tempo di esecuzione, sospensioni e proroghe

18.1 Il tempo di esecuzione di ciascun contratto applicativo è quello fissato nella richiesta di attivazione e nel cronoprogramma del progetto esecutivo approvato, decorrente dal verbale di consegna.

18.2 Sospensioni e proroghe sono disciplinate dall'art. 121 del Codice e dall'Allegato II.14. Non danno diritto a sospensione o proroga: le condizioni meteorologiche ordinarie per la stagione; le interruzioni ferroviarie programmate e indicate nel cronoprogramma; i tempi di approvvigionamento dei materiali; l'organizzazione del cantiere e i rapporti con subappaltatori e fornitori.

18.3 La sospensione illegittima o protratta oltre i limiti dell'art. 121 dà diritto al solo risarcimento dei danni nei limiti dell'Allegato II.14, previa iscrizione di riserva.

Art. 19 – Penali e premio di accelerazione

19.1 Per ogni giorno di ritardo sul termine finale o sui termini parziali del capitolato dell'intervento si applica una penale pari all'1 per mille dell'importo netto di ciascun contratto applicativo (art. 126 del Codice). La penale è calcolata sull'importo netto del contratto applicativo cui il ritardo si riferisce, e non sul valore dell'accordo quadro né sull'importo di altri contratti applicativi. La stessa penale si applica per ogni giorno di ritardo: nell'inizio dei lavori; nella ripresa dopo la sospensione; nella rimozione dei difetti ordinata dal direttore dei lavori; nella consegna dei modelli e delle informazioni del capitolato informativo, ferme le penali specifiche di quest'ultimo.

19.2 Le penali sono applicate in sede di conto finale o, se il ritardo è tale da compromettere i termini, trattenute sul primo stato di avanzamento utile. Esse non escludono il risarcimento dei maggiori danni, compresi quelli derivanti dalla perdita del finanziamento e dai corrispettivi dovuti al gestore ferroviario per interruzioni non utilizzate.

19.3 Il superamento del limite del 10% dell'art. 15.2 consente al Comune di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 34.

19.4 Ai fini della riduzione del disagio per la collettività, ai sensi dell'art. 126, c. 2 del Codice, è riconosciuto all'appaltatore un premio di accelerazione pari allo 0,3 per mille dell'importo netto del contratto applicativo per ogni giorno di anticipo dell'ultimazione dei lavori rispetto al termine contrattuale finale. Il premio:

a) è dovuto solo se l'esecuzione è conforme alle obbligazioni assunte e il collaudo ha esito positivo;

b) è corrisposto con la rata di saldo, nei limiti delle somme per imprevisti disponibili nel quadro economico del lotto;

c) non è dovuto se, nel corso del contratto, sono state applicate penali per ritardo o se l'ultimazione anticipata deriva da una riduzione delle opere.

Art. 20 – Contabilità e pagamenti

20.1 La contabilità è tenuta con strumenti digitali collegati al modello informativo, secondo l'Allegato II.14 del Codice. Ogni stato di avanzamento indica distintamente l'importo dei lavori, la quota dei costi della manodopera e quella degli oneri della sicurezza.

20.2 Gli stati di avanzamento dei lavori sono emessi con cadenza bimestrale, indipendentemente dall'importo. Il certificato di pagamento è emesso e il pagamento effettuato nei termini dell'art. 125 del Codice.

20.3 Per ciascun contratto applicativo le rate di acconto non possono superare complessivamente il 90% dell'importo del contratto applicativo. La rata di saldo è pari ad almeno il 10% dell'importo contrattuale, comprese le ritenute dell'art. 20.4, ed è corrisposta dopo l'approvazione del collaudo alle condizioni dell'art. 20.5. Raggiunto il limite del 90%, non sono emessi ulteriori certificati di pagamento in acconto fino al saldo.

20.4 Su ogni pagamento si applica la ritenuta dello 0,5% a garanzia degli obblighi contributivi e assicurativi (art. 11, c. 6 del Codice), svincolata in sede di liquidazione finale previo DURC regolare.

20.5 Il pagamento è subordinato alla regolarità contributiva dell'appaltatore e dei subappaltatori, alle verifiche dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 e alla trasmissione delle fatture quietanzate dei

subappaltatori, salvo i casi di pagamento diretto. La rata di saldo è subordinata anche alla verifica della congruità dell'incidenza della manodopera ai sensi del D.M. 25 giugno 2021, n. 143, e alla garanzia dell'art. 117, c. 9 del Codice.

20.6 Le fatture elettroniche riportano CUP, CIG del contratto applicativo e codice univoco dell'ufficio; si applica la scissione dei pagamenti.

Art. 21 – Anticipazione

21.1 Su ogni contratto applicativo è corrisposta un'anticipazione del 20% dell'importo dei lavori entro 15 giorni dall'effettivo inizio, previa garanzia ai sensi dell'art. 125, c. 1 del Codice.

21.2 L'anticipazione è recuperata progressivamente sui pagamenti. Se l'esecuzione non procede secondo il cronoprogramma per ritardi imputabili all'appaltatore, l'anticipazione è revocata e sono dovuti gli interessi legali dalla data di erogazione.

Art. 22 – Revisione dei prezzi

22.1 Si applicano l'art. 60 del Codice e l'Allegato II.2-bis: se il costo dell'opera varia, in aumento o in diminuzione, in misura superiore al 3% rispetto al prezzo originario, è riconosciuto il 90% del valore eccedente.

22.2 Per l'accordo quadro il prezzo originario è quello alla data di aggiudicazione; la variazione è calcolata per ciascun contratto applicativo con gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT. La revisione è riconosciuta su istanza dell'appaltatore o d'ufficio, nei limiti delle risorse dell'art. 60, c. 5 del Codice.

Art. 23 – Modifiche e varianti

23.1 Le modifiche dei contratti applicativi sono ammesse nei limiti dell'art. 120 del Codice e del valore massimo dell'accordo quadro. Si applica l'art. 120, c. 9 (quinto d'obbligo).

23.2 Non costituiscono modifiche a favore dell'appaltatore le variazioni dovute a errori od omissioni del progetto esecutivo, che restano a suo carico ai sensi dell'art. 13.2.

23.3 Le variazioni di dettaglio disposte dal direttore dei lavori nei limiti dell'Allegato II.14 del Codice, che non comportano aumento dell'importo del contratto, sono eseguite dall'appaltatore senza diritto a compensi.

Art. 24 – Subappalto e subcontratti

24.1 Si applica l'art. 119 del Codice. Il subappaltatore applica lo stesso contratto collettivo dell'appaltatore, o un contratto con tutele equivalenti, garantisce gli stessi standard qualitativi e prestazionali e riconosce ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello dell'appaltatore.

24.2 Ogni subappalto e subcontratto è preceduto dall'informazione antimafia (art. 100 del D.Lgs. 159/2011) e dalle verifiche del Protocollo di legalità. L'appaltatore comunica al Comune, prima dell'inizio della prestazione, nome del subcontraente, importo e oggetto di tutti i subcontratti.

24.3 Per le lavorazioni della categoria OG2 sul bene tutelato e per la categoria OS21 il subappalto è ammesso solo a operatori in possesso della relativa qualificazione e nei limiti stabiliti dal Codice e dal disciplinare.

24.4 L'appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Comune e dei lavoratori secondo l'art. 119 del Codice.

Art. 25 – Sicurezza e interferenze con l'esercizio ferroviario

25.1 L'appaltatore rispetta il PSC del progetto esecutivo e presenta il POS prima della consegna. Gli oneri della sicurezza sono liquidati con gli stati di avanzamento in proporzione ai lavori eseguiti.

25.2 Sono a carico dell'appaltatore, compresi nei prezzi, le misure di coordinamento con l'esercizio ferroviario (interventi A e B), comprese le lavorazioni in regime di interruzione della circolazione o in orario notturno secondo le prescrizioni del gestore (in particolare, per l'intervento B, il varo del ponte pedonale con pile provvisorie e il montaggio notturno di parapetti e finiture), le misure per lo scavo del tunnel e del pozzo sotto la Villa del Parnaso (scavo a cassone, taglio con lame diamantate a vibrazioni controllate, monitoraggio delle murature) e il coordinamento con le attività balneari e termali (interventi A, C e D).

25.3 Gli oneri dovuti al gestore dell'infrastruttura ferroviaria per la sorveglianza, la protezione del cantiere e le interruzioni della circolazione, in base agli accordi con il Comune, sono a carico del Comune nei limiti del quadro economico. Restano a carico dell'appaltatore gli oneri per interruzioni richieste e non utilizzate, per prolungamenti e per nuove interruzioni rese necessarie da cause a esso imputabili.

Art. 26 – Rinvenimenti, sottoservizi ed enti terzi

26.1 In caso di rinvenimenti di interesse archeologico, storico o artistico l'appaltatore sospende immediatamente le lavorazioni interessate, ne dà comunicazione al direttore dei lavori e osserva le disposizioni dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 e del Parco Archeologico di Pompei. Gli oggetti rinvenuti appartengono allo Stato. Il tempo di sospensione dà diritto alla sola proroga del termine.

26.2 L'appaltatore verifica prima delle lavorazioni la posizione dei sottoservizi, si coordina con i gestori delle reti (servizio idrico, energia, telecomunicazioni, gas) e risponde dei danni arrecati. Le opere di spostamento dei sottoservizi previste in progetto sono compensate con i prezzi contrattuali; quelle eseguite direttamente dai gestori sono a carico del Comune nei limiti del quadro economico.

26.3 In caso di rinvenimento di ordigni bellici l'appaltatore sospende le lavorazioni e si attiene alle disposizioni delle autorità militari; la bonifica è compensata con le voci previste in progetto o con nuovi prezzi.

Art. 27 – Oneri dell'appaltatore

27.1 Oltre a quelli previsti dalla legge, dai capitolati degli interventi e dal capitolato informativo, sono a carico dell'appaltatore, compresi nei prezzi:

a) la cantierizzazione, la recinzione, la segnaletica e l'illuminazione del cantiere;

b) le pratiche per le occupazioni di suolo pubblico e i permessi, il mantenimento della viabilità alternativa, dei percorsi pedonali e degli accessi agli edifici e alle attività;

c) i tracciamenti, i rilievi e le prove sui materiali richiesti dal direttore dei lavori o dal collaudatore;

d) la gestione dei rifiuti e delle terre e rocce da scavo secondo il D.P.R. 120/2017;

e) la cartellonistica di cantiere con gli emblemi dell'Unione europea, della Regione Campania e del PR FESR 2021-2027, secondo le regole di visibilità del programma, e, per l'intervento B, con le indicazioni richieste dal CIS;

f) l'espianto, la cura e il reimpianto delle alberature da trasferire (ligustri di via Alfani; essenze della villa comunale e di via Marconi) e la tutela delle alberature di pregio da conservare, con sostituzione a proprie spese delle piante non attecchite;

g) l'aggiornamento del modello informativo as-built;

h) la custodia e la manutenzione delle opere fino all'approvazione del collaudo;

i) l'informazione ai residenti e alle attività secondo il piano di comunicazione offerto.

Art. 28 – Personale

28.1 Al personale impiegato nei lavori si applica il CCNL Edilizia e affini (codice F012) o un contratto con tutele equivalenti dichiarato in offerta. L'appaltatore iscrive i lavoratori alla Cassa Edile competente.

28.2 Il personale presente in cantiere è munito della tessera di riconoscimento prevista dall'art. 18, c. 1, lett. u) del D.Lgs. 81/2008 e dall'art. 5 della L. 136/2010, con l'indicazione del datore di lavoro e, per i subappaltatori, della data di autorizzazione del subappalto.

28.3 Le imprese e i lavoratori autonomi che operano in cantiere sono in possesso della patente a crediti dell'art. 27 del D.Lgs. 81/2008, salvo le imprese in possesso di attestazione SOA in classifica pari o superiore alla III. La mancanza o la sospensione della patente comporta l'allontanamento dal cantiere e, per l'appaltatore, la risoluzione del contratto applicativo.

28.4 L'appaltatore rispetta l'impegno di assicurare all'occupazione giovanile e femminile almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione (art. 57, c. 1 e Allegato II.3 del Codice) e trasmette al RUP, con ogni stato di avanzamento, l'elenco delle assunzioni. Per ogni assunzione mancante rispetto alla quota si applica una penale pari all'1 per mille dell'importo netto del contratto applicativo, entro il limite dell'art. 15.2.

28.5 In caso di inadempienza contributiva o retributiva dell'appaltatore o dei subappaltatori si applica l'art. 11, c. 6 del Codice: il Comune trattiene l'importo corrispondente e lo versa direttamente agli enti o ai lavoratori.

Art. 29 – CAM, principio DNSH e obblighi connessi al finanziamento

29.1 **CAM.** Le opere rispettano i criteri ambientali minimi applicabili (edilizia, infrastrutture stradali, servizio di gestione del verde pubblico, illuminazione pubblica) e i criteri premiali offerti. La conformità è documentata in fase di progetto ed esecuzione con le evidenze indicate nella relazione CAM del progetto esecutivo.

29.2 **Ambito di applicazione del principio DNSH.** Per gli interventi A e C, e per gli interventi D se finanziati con il FESR, l'appaltatore rispetta il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH) ai sensi dell'art. 9, par. 4 del Regolamento UE 2021/1060 e dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852, secondo le relazioni DNSH dei PFTE, le prescrizioni del PR Campania FESR 2021-2027 e la relazione DNSH del progetto esecutivo. Per l'intervento B gli obblighi del presente articolo si applicano nella misura richiesta dall'ente finanziatore del CIS; si applicano

comunque gli obblighi delle lett. c), d), e) e f) dell'art. 29.3, che coincidono con obblighi di legge o con i CAM.

29.3 **Obblighi di esecuzione.** In particolare l'appaltatore:

a) **mitigazione dei cambiamenti climatici:** impiega mezzi d'opera e veicoli di cantiere con motori di classe di emissione non inferiore a Stage V o Euro VI, salvo motivata indisponibilità accettata dal direttore dei lavori; installa apparecchi di illuminazione e componenti impiantistici con le prestazioni energetiche del progetto; limita i consumi energetici del cantiere;

b) **adattamento ai cambiamenti climatici:** realizza le soluzioni di adattamento previste dal progetto esecutivo sulla base dell'analisi dei rischi climatici fisici (ondate di calore, precipitazioni intense, mareggiate e innalzamento del livello del mare per le opere sul litorale), compresi drenaggi, superfici permeabili e ombreggiamento;

c) **acque:** adotta dispositivi di risparmio idrico nelle forniture previste; gestisce le acque di cantiere e di lavaggio senza scarichi non autorizzati; protegge le reti e il litorale da sversamenti, con presidi antisversamento e procedure di emergenza;

d) **economia circolare:** redige e attua il piano di gestione dei rifiuti di cantiere; esegue demolizioni selettive; avvia a preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o altro recupero di materiale almeno il 70%, in peso, dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi prodotti in cantiere, esclusi i materiali allo stato naturale (codice EER 17 05 04); gestisce le terre e rocce da scavo secondo il D.P.R. 120/2017, privilegiando il riutilizzo in sito;

e) **prevenzione dell'inquinamento:** non impiega materiali e componenti contenenti sostanze dell'elenco di autorizzazione (Allegato XIV) o candidate (SVHC) del Regolamento CE 1907/2006 (REACH) in concentrazione superiore allo 0,1% in peso; per gli ambienti chiusi (info point, book shop, locali tecnici) impiega prodotti con emissioni di composti organici volatili e formaldeide entro i limiti dei CAM; attua il piano ambientale di cantiere per rumore, vibrazioni e polveri, con monitoraggio presso i ricettori sensibili; esegue la caratterizzazione delle aree prima degli scavi, ove prevista;

f) **biodiversità ed ecosistemi:** tutela le alberature esistenti secondo il progetto; esegue i trapianti nei periodi e con le tecniche prescritti; impiega legno e prodotti legnosi certificati FSC, PEFC o equivalenti per almeno l'80% in peso; non arreca danni agli habitat costieri e alle aree verdi non interessate dai lavori.

29.4 **Evidenze.** L'appaltatore produce e carica nell'ACDat le evidenze di conformità DNSH secondo il seguente schema, ferme le ulteriori evidenze indicate nella relazione DNSH del progetto esecutivo:

Fase	Evidenze	Termine
Progettazione (ex ante)	Relazione DNSH del progetto esecutivo; analisi dei rischi climatici fisici e soluzioni di adattamento; piano di gestione dei rifiuti e bilancio dei materiali; piano ambientale di cantiere; specifiche dei materiali con i requisiti DNSH e CAM	Con il progetto esecutivo
Prima dell'inizio dei lavori	Elenco dei mezzi d'opera con la classe di emissione; procedure di gestione delle acque e degli sversamenti; piano di caratterizzazione, ove previsto	Entro la consegna dei lavori

Fase	Evidenze	Termine
Esecuzione (in itinere)	Schede tecniche e dichiarazioni di prestazione dei materiali, con attestazione dell'assenza di sostanze SVHC; certificazioni FSC/PEFC; formulari di identificazione dei rifiuti e registro di carico e scarico; documentazione delle terre e rocce da scavo; esiti del monitoraggio di rumore e polveri	Con ogni stato di avanzamento
Fine lavori (ex post)	Relazione finale DNSH del direttore tecnico, con il calcolo della percentuale di rifiuti avviati a recupero sulla base dei formulari; dichiarazione di conformità delle opere realizzate; documentazione fotografica	Entro 30 giorni dall'ultimazione e comunque prima del collaudo

29.5 **Verifica e pagamenti.** Il direttore dei lavori verifica le evidenze con ogni stato di avanzamento, avvalendosi delle liste di controllo dell'Autorità di gestione del PR Campania FESR 2021-2027. Le lavorazioni prive delle evidenze richieste non sono contabilizzate fino alla loro presentazione. La consegna e la verifica positiva della relazione finale DNSH sono condizione per l'emissione del certificato di collaudo e per il pagamento della rata di saldo.

29.6 **Penali.** Per ogni giorno di ritardo nella consegna delle evidenze dell'art. 29.4 rispetto ai termini indicati si applica una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo netto del contratto applicativo, entro il limite complessivo dell'art. 15.2. Il mancato raggiungimento della soglia del 70% di recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione, non giustificato da cause non imputabili all'appaltatore, comporta una penale pari all'1% dell'importo netto dei lavori del contratto applicativo, fermo l'art. 29.8.

29.7 **Finanziamento.** Per gli interventi finanziati con il FESR e con il CIS l'appaltatore: rispetta gli obblighi di comunicazione e visibilità; fornisce nei tempi richiesti dati e documenti per il monitoraggio, la rendicontazione e i controlli di primo livello e degli organismi di audit; conserva la documentazione per il periodo previsto dalla normativa europea e nazionale; consente l'accesso ai cantieri e agli atti degli organi di controllo; rispetta i termini compatibili con la scadenza di ammissibilità della spesa (31.12.2029 per il PR FESR 2021-2027).

29.8 **Spese non riconosciute.** Le spese non riconosciute o recuperate dall'ente finanziatore per inadempimento dell'appaltatore agli obblighi del presente articolo, compresi quelli DNSH, sono a suo carico e sono trattenute sui pagamenti o escusse sulla garanzia definitiva, fermo il risarcimento del maggior danno. La violazione grave o reiterata degli obblighi DNSH che pregiudichi l'ammissibilità della spesa è causa di risoluzione ai sensi dell'art. 34.2, lett. l).

Art. 30 – Ultimazione, presa in consegna e collaudo

30.1 L'ultimazione è accertata con certificato del direttore dei lavori. Le lavorazioni di piccola entità non incidenti sull'uso dell'opera sono completate nel termine assegnato nel certificato secondo l'Allegato II.14 del Codice, decorso il quale il certificato perde efficacia.

30.2 Il collaudo tecnico-amministrativo, il collaudo statico e il collaudo funzionale degli impianti sono svolti ai sensi dell'art. 116 del Codice e dell'Allegato II.14, anche in corso d'opera ove obbligatorio o disposto dal Comune, e sono conclusi entro 6 mesi dall'ultimazione. Per l'intervento B l'organo di collaudo comprende un restauratore di beni culturali con almeno cinque anni di esperienza (art. 22, c. 1 dell'Allegato II.18).

30.3 Il Comune può prendere in consegna anticipata le opere o parti di esse prima del collaudo, ai sensi dell'Allegato II.14, per esigenze di fruibilità pubblica. La presa in consegna anticipata non incide sulle responsabilità dell'appaltatore.

30.4 Fino all'approvazione del collaudo la manutenzione delle opere è a carico dell'appaltatore. La consegna del modello as-built conforme al capitolato informativo, del piano di manutenzione aggiornato, delle certificazioni dei materiali e degli impianti e, per gli interventi soggetti al principio DNSH, della relazione finale DNSH verificata (art. 29.5) è condizione per l'emissione del certificato di collaudo.

Art. 31 – Manutenzione offerta

31.1 Se l'appaltatore ha offerto anni di manutenzione aggiuntiva (criterio D.1), esegue senza oneri per il Comune la manutenzione ordinaria del verde e degli impianti di ciascun lotto per il periodo offerto, decorrente dall'approvazione del collaudo, secondo il piano di manutenzione del progetto esecutivo.

31.2 L'appaltatore trasmette al RUP un programma annuale degli interventi e un rapporto semestrale. In caso di inadempimento, il Comune, previa diffida ad adempiere entro 15 giorni, esegue d'ufficio la manutenzione a spese dell'appaltatore, rivalendosi sulle somme dovute per gli altri contratti applicativi o sulle relative garanzie.

Art. 32 – Garanzie e polizze

32.1 Per ogni contratto applicativo l'appaltatore presenta, prima della stipula:

a) la garanzia definitiva, nella misura e con le modalità dell'art. 117 del Codice, svincolata progressivamente secondo l'avanzamento dei lavori;

b) la polizza di assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione (art. 117, c. 10 del Codice), con le seguenti somme assicurate: partita 1 – opere da eseguire, pari all'importo del contratto applicativo; partita 2 – opere e impianti preesistenti, pari al 20% dell'importo del contratto e comunque non inferiore a € 500.000,00, aumentata per i contratti dell'intervento B al valore di ricostruzione delle parti della Villa del Parnaso interessate dai lavori, indicato nella richiesta di attivazione; partita 3 – demolizione e sgombero, pari al 5% dell'importo del contratto e comunque non inferiore a € 100.000,00;

c) la polizza di responsabilità civile verso terzi, con massimale non inferiore a € 5.000.000,00 per sinistro, comprensiva dei danni alle infrastrutture ferroviarie e alle reti dei sottoservizi;

d) la polizza di responsabilità civile professionale dei progettisti per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività di loro competenza, estesa al rischio dei maggiori costi per errori od omissioni del progetto esecutivo.

32.2 Le polizze decorrono dalla consegna dei lavori e cessano alla data di emissione del certificato di collaudo, e comunque decorsi 12 mesi dall'ultimazione. L'omesso o ritardato pagamento dei premi non è opponibile al Comune.

32.3 Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla garanzia fideiussoria dell'art. 117, c. 9 del Codice.

Parte IV – Vicende del rapporto e controversie

Art. 33 – Collegio consultivo tecnico

Per i contratti applicativi con importo dei lavori pari o superiore alla soglia europea è costituito il collegio consultivo tecnico (artt. 215-219 e Allegato V.2 del Codice), con riferimento all'importo dei lavori del singolo contratto applicativo; per gli altri contratti il Comune può costituirlo ai sensi dell'art. 215, c. 2. Le determinazioni del collegio hanno natura di lodo contrattuale se le parti non dispongono diversamente.

Art. 34 – Risoluzione, recesso ed esecuzione in danno

34.1 Si applicano gli artt. 122 e 123 del Codice.

34.2 Il Comune risolve di diritto l'accordo quadro o il singolo contratto applicativo, ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante comunicazione a mezzo PEC, nei seguenti casi:

a) informazione antimafia interdittiva, anche sopravvenuta, a carico dell'appaltatore, di un componente del raggruppamento o di un'ausiliaria;

b) violazione del Protocollo di legalità o degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3, c. 9-bis della L. 136/2010);

c) penali complessivamente superiori al 10% dell'importo netto del contratto applicativo;

d) subappalto non autorizzato o cessione del contratto;

e) rifiuto o mancata conferma di un contratto applicativo nel termine, o mancata presentazione delle garanzie (art. 5.4);

f) sostituzione non autorizzata dei progettisti o del direttore tecnico;

g) mancata messa a disposizione della piattaforma e del software BIM per oltre 30 giorni, o mancata esportazione dei dati nel termine del capitolato informativo;

h) perdita dei requisiti di partecipazione o accertata falsità delle dichiarazioni rese in gara;

i) violazione del divieto di pantouflage (art. 53, c. 16-ter del D.Lgs. 165/2001);

j) mancanza o revoca della patente a crediti, ove richiesta;

k) violazioni gravi o reiterate degli obblighi retributivi, contributivi e di sicurezza;

l) inadempimento agli obblighi dell'art. 29, compresi quelli relativi al principio DNSH, che comporti la perdita o la riduzione del finanziamento o pregiudichi l'ammissibilità della spesa.

34.3 Nei casi di grave inadempimento non previsti dall'art. 34.2 si procede ai sensi dell'art. 122, c. 3 del Codice, con contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per le controdeduzioni.

34.4 La risoluzione dell'accordo quadro comporta la risoluzione dei contratti applicativi in corso, salvo che il Comune, nel proprio interesse, disponga la prosecuzione di uno o più di essi. In caso di risoluzione il Comune può affidare il completamento ai sensi dell'art. 124 del Codice, addebitando all'appaltatore i maggiori oneri, ed escute le garanzie.

34.5 Il Comune può recedere dall'accordo quadro e dai contratti applicativi ai sensi dell'art. 123 del Codice. Il recesso dall'accordo quadro prima della stipula di contratti applicativi non dà diritto ad alcun compenso.

Art. 35 – Cessione del contratto e dei crediti, tracciabilità

35.1 È vietata la cessione dell'accordo quadro e dei contratti applicativi, salvo le vicende soggettive dell'art. 120, c. 1, lett. d) del Codice. La cessione dei crediti è regolata dall'art. 120, c. 12 del Codice ed è efficace se notificata al Comune e non rifiutata entro 30 giorni.

35.2 L'appaltatore assolve gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dell'art. 3 della L. 136/2010, utilizza il conto dedicato comunicato e inserisce la relativa clausola nei subcontratti.

Art. 36 – Riserve e controversie

36.1 Le riserve sono iscritte, a pena di decadenza, nei documenti contabili con le modalità e nei termini dell'Allegato II.14 del Codice, e quantificate in modo definitivo.

36.2 Si applicano l'accordo bonario (art. 210 del Codice) e la transazione (art. 212). Per le controversie non risolte è competente in via esclusiva il Foro di Torre Annunziata; è esclusa la competenza arbitrale.

36.3 In pendenza di controversie l'appaltatore non può sospendere o rallentare le prestazioni.

Art. 37 – Proprietà degli elaborati, riservatezza e dati personali

37.1 Il progetto esecutivo, i modelli informativi e tutti gli elaborati sono di proprietà del Comune, che può utilizzarli, modificarli e farli eseguire anche da terzi, per qualsiasi fine connesso alle opere, fermi i diritti morali degli autori.

37.2 L'appaltatore mantiene riservate le informazioni acquisite, in particolare quelle relative all'infrastruttura ferroviaria e alla sicurezza dei luoghi, e tratta i dati personali come responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE 2016/679, ove ne ricorrano i presupposti.

Art. 38 – Legalità, anticorruzione e codice di comportamento

38.1 L'appaltatore accetta le clausole del Protocollo di legalità sottoscritto dal Comune con la Prefettura di Napoli e si impegna a denunciare ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento. Il Comune è retto da Commissione Straordinaria ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. 267/2000: ogni contratto e subcontratto è soggetto a informazione antimafia ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 159/2011.

38.2 L'appaltatore e i suoi collaboratori rispettano, per quanto compatibili, il D.P.R. 62/2013 e il codice di comportamento del Comune. La violazione grave costituisce causa di risoluzione.

Art. 39 – Rinvio

Per quanto non previsto si applicano il Codice e i relativi allegati, il D.Lgs. 81/2008, il D.Lgs. 42/2004 per l'intervento B, il codice civile e i capitolati degli interventi, nei limiti dell'art. 3.

Il Dirigente dell'Area III – Lavori Pubblici

ing. Valentino Ferrara

VALENTINO FERRARA
17.11.2026 17:54:12
GMT+01:00